

Spett. Commissario Straordinario del Comune di Terracina
Dottoressa Erminia Giuseppina Ocello

Gentile Dottoressa Ocello,

La preghiamo di voler intervenire in merito ad una questione assai urgente e che interessa la parte della popolazione terracinese più debole dal punto di vista economico che spesso impossibilitata a pagare gli importi dovuti per il servizio idrico, viene impunemente vessata dal gestore del servizio idrico integrato con minacce ed esecuzioni del distacco dei contatori dell'acqua, agendo così al limite del rispetto della salute e della vita umana.

Visto il Suo ruolo di garante della salute pubblica e di tutela delle classi economicamente svantaggiate nel nostro Comune, i cittadini sottoscrittori si appellano alle norme sulla partecipazione popolare sancite sia dal Decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 276, che dagli articoli 3 e 41 dello Statuto Comunale, ed alle numerose sentenze emanate negli ultimi anni in merito all'illegittimità di questo tipo di azioni, nonché ai principi fondamentali sui diritti umani affinché Lei eserciti il suo ruolo di Consiglio Comunale e ponga in essere tutti gli atti di diffida al gestore nel perpetuare tali azioni, e svolga il suo compito di indirizzo agli organi dell'amministrazione comunale affinché siano in grado di contrastare azioni volte a danneggiare la salute ed il decoro pubblico.

Per l'adempimento degli obblighi disposti dall'articolo 41 dello statuto comunale si comunicano i dati del primo firmatario:

Carlo Pesce

via [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

cell: [REDACTED]


Certi di un cortese e sollecito riscontro,

Allegato 1: Proposta di deliberazione consiliare

Allegato 2: Elenco dei sottoscrittori

Il presentatore

Carlo Pesce




ALL. 1

COMUNE DI TERRACINA
(Provincia di Latina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Sospensione di esecuzione dei "distacchi dei contatori dell'acqua" e "riduzione del flusso idrico" alle utenze idriche in situazioni di morosità.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 (Ordinamento Istituzionale) del Titolo I (Disposizioni Generali) del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 276 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*):
In cui si promuovono le varie forme previste dalla legge per la Partecipazione Popolare all'interno degli enti locali.

VISTO l'art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*) del Titolo III (*Organi*) Capo I (*Organi di governo del comune e della provincia*) Parte I (*Ordinamento istituzionale*) del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 276 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*):

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - (...)
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - (...)
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - (...)
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - (...)

VISTO l'art. 50 (*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*) del Titolo III (*Organi*) Capo I (*Organi di governo del comune e della provincia*) Parte I (*Ordinamento istituzionale*) del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 276 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*):

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
 - (...)
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza,

ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

VISTO l'art. 54 (*Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*) del Titolo III (*Organi*) Capo I (*Organi del governo del comune e della provincia*) Parte I (*Ordinamento istituzionale*) del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 276 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*):

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

(...)

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

(...)

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

(...)

VISTO l'art. 3 (*Comunità Locale*) dello Statuto del Comune di Terracina: ✍

(...)

2. Predisporre le condizioni volte ad assicurare la consapevolezza dei cittadini circa gli aspetti amministrativi, sociali ed economici della vita locale, al fine di una loro partecipazione responsabile;

(...)

5. In particolare, il comune opera per assicurare condizioni di vita degne della persona umana ai cittadini socialmente più deboli ed ai disabili;

VISTO l'art. 41 (*Iniziativa dei Cittadini*) dello Statuto del Comune di Terracina:

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze e proposte all'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità.

2. Le istanze e le proposte, debitamente sottoscritte, sono indirizzate al sindaco, che ne dispone l'esame entro i trenta giorni dalla presentazione alla segreteria del comune.

3. Il sindaco comunica al primo firmatario dell'istanza o della proposta l'esito dell'esame da parte dei competenti organi comunali.

4. Il regolamento disciplina modalità, procedure e tempi per le forme di pubblicità e gli effetti delle istanze e delle proposte di cui al primo comma del presente articolo.

VISTO l'art. 47 (*Referendum*) dello Statuto del Comune di Terracina:

(...)

2. Non possono formare oggetto di referendum:

- a. atti di elezione, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b. atti relativi al personale del comune, delle aziende e delle istituzioni;
- c. Tributi, bilanci, contabilità, assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
- d. oggetti sui quali il consiglio comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
- e. provvedimenti comportanti impegno finanziario o deliberazioni relative a rapporti con terzi;
- f. pareri richiesti per legge;
- g. provvedimenti relativi ad acquisti e alienazione di immobili, permuta, appalti o concessioni;
- h. statuto;
- i. regolamento del consiglio comunale;
- j. piano regolatore generale e strumenti attuativi.

(...)

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 09 Giugno 2015 nel quale viene nominato il Commissario Straordinario, dottoressa Erminia Giuseppina Ocello per la gestione provvisoria del Comune di Terracina con poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

CONSIDERATO che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato;

CONSIDERATO che l'acqua pubblica è un diritto comune e un bene comune universale, un bene essenziale che appartiene a tutti la cui utilizzazione non può essere sottoposta a vincoli di mercato e la sua libera somministrazione è necessaria a soddisfare le più elementari esigenze di vita;

CONSIDERATO che l'acqua è un bene comune di proprietà collettiva essenziale per la vita. L'acqua è una risorsa vitale e irrinunciabile, il cui accesso deve essere equamente garantito a tutte e tutti in quanto estensione del diritto alla vita contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ogni persona ha diritto ad un quantitativo minimo giornaliero di acqua che l'OMS stima pari a 50 litri procapite per l'alimentazione e l'igiene personale;

CONSIDERATO che la *necessità di un quantitativo minimo d'acqua comunque riconosciuto anche a chi non può pagarla è sostenuto anche dalla risoluzione dell'Onu per il diritto all'acqua del 28/07/2010;*

CONSIDERATO che in diversi casi gli organi giudiziari hanno giudicato non applicabile la misura della sospensione delle utenze idriche. Per citare alcuni casi molto significativi: Il Tribunale di Latina con la sentenza del 13/07/2006 ha giudicato vessatoria e lesiva dei diritti dei cittadini la pratica del distacco della fornitura senza preventiva disamina delle situazioni specifiche e tutela delle fasce deboli. Il Tribunale di Castrovillari ha stabilito che la morosità dell'utente non è una motivazione sufficiente a giustificare il distacco dell'utenza soprattutto perché in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione Italiana (sentenza n.5811 del 30/11/2012). Sempre su questo binario altri Tribunali (Ordinanza del Tribunale di Enna del 9/9/2004, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania del 6/7/2012, Decreto del Tribunale di Bari ecc...) hanno affermato che "la sospensione della fornitura di un bene primario come l'acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario", di fatto delegittimando il meccanismo del distacco dell'utenza;

CONSIDERATO che il T.A.R. del Lazio non si è mai espresso negativamente sulla legittimità dell'atto di delibera di consiglio comunale come da oggetto;

CONSIDERATO che la sospensione della fornitura del servizio non può ritenersi rimedio proporzionato anche sotto il profilo dell'art. 1440 del c.c. al mancato pagamento di fatture recapitate all'utente;

CONSIDERATO inoltre che La crisi economica che attraversa tutto il Paese sta creando anche nel nostro Comune sacche di povertà e che molte famiglie non sono più in grado di pagare i servizi necessari trovandosi quindi in situazioni di morosità incolpevole. L'esecuzione dei distacchi delle utenze idriche è da ritenersi inaccettabile, in quanto lede il diritto fondamentale dell'accesso all'acqua, il quale è da considerare inviolabile e inalienabile, quindi, non assoggettabile a ragioni di mercato.

CONSIDERATO ALTRESI che Acqualatina, senza scrupolo alcuno, usa lo strumento del distacco dei contatori dell'acqua sotto forma di riduzione del flusso idrico, contravvenendo al principio per cui l'acqua pubblica è un diritto comune e un bene comune universale, un bene essenziale che appartiene a tutti la cui utilizzazione non può essere sottoposta a vincoli di mercato e la sua libera somministrazione è necessaria a soddisfare le più elementari esigenze di vita;

RITENUTO che la riduzione del flusso idrico, così come erroneamente definito e sostenuto da Acqualatina, altro non è che un vero e proprio distacco del contatore dell'acqua, in quanto l'esigua acqua che esce dai rubinetti è tale da non soddisfare il bisogno medio giornaliero di acqua e il limite imposto dalla risoluzione dell'Onu per il diritto all'acqua del 28/07/2010;

RITENUTO PERTANTO che non può ritenersi legittima la risoluzione unilaterale del contratto di fornitura e, dunque, la sospensione e/o la riduzione dell'erogazione dell'acqua, in quanto la morosità dell'utente non è ragione che possa giustificare la sospensione della fornitura di un bene primario come l'acqua.

DELIBERA

Di intimare e/o diffidare il gestore del servizio idrico Acqualatina alla sospensione delle esecuzioni di "distacco / riduzione del flusso idrico" dei contatori dell'acqua per le utenze domestiche di prima abitazione, perché contrastanti con il principio per cui la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, non assoggettabili a ragioni di mercato le stesse esecuzioni contrastano con il principio per cui l'acqua è un bene comune di proprietà collettiva essenziale per la vita. L'acqua è una risorsa vitale e irrinunciabile, il cui accesso deve essere equamente garantito a tutte e tutti in quanto estensione del diritto alla vita contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ogni persona ha diritto all'accesso all'acqua per l'alimentazione e l'igiene personale. Gli orientamenti degli organi giudiziari hanno giudicato non applicabile la misura della sospensione delle utenze idriche. Per citare alcuni casi molto significativi: il Tribunale di Latina con la sentenza del 13/07/2006 ha giudicato vessatoria e lesiva dei diritti dei cittadini la pratica del distacco della fornitura senza preventiva disamina delle situazioni specifiche e tutela delle fasce deboli. Il Tribunale di Castrovillari ha stabilito che la morosità dell'utente non è una motivazione sufficiente a giustificare il distacco dell'utenza soprattutto perché in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione Italiana (sentenza n.5811 del 30/11/2012). Sempre su questo binario altri Tribunali (Ordinanza del Tribunale di Enna del 9/9/2004, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania del 6/7/2012, Decreto del Tribunale di Bari, ecc...) hanno affermato che "la sospensione della fornitura di un bene primario come l'acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario" di fatto delegittimando il meccanismo del distacco e/o riduzione della fornitura idrica;

2) Di comunicare formalmente all'ATO 4 la presente deliberazione di Consiglio Comunale, ovvero, il divieto di procedere al distacco e/o riduzione del flusso idrico in caso di morosità nel territorio del Comune di Terracina;

3) Di dare mandato al Dirigente competente per tutti gli atti conseguenti;

4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.